

Sentenza n. 158 depositata il 20 luglio 2021

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera s)**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n.61**(Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), **artt. 24 e 30**

Esito: Dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale **degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana n.61 del 2020 promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana n.61 del 2020 (recante per oggetto la gestione e tutela della fauna selvatica regionale), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

L'art. 24 della l.r. 61 del 2020, sostituendo l'art. 28-bis della l.r. n. 3 del 1994, al comma 11, recita: *“nei parchi regionali e nelle aree protette il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofe ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'art. 37”*.

L'Avvocatura statale ritiene che la norma regionale violi l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione per essere in contrasto con l'art. 22, comma 6, della legge quadro 394 del 1991 sulle aree naturali protette, che rimette la gestione delle attività al regolamento e al piano del Parco. E soltanto quando il Parco non si è dotato di tali strumenti gestionali, è consentito che i prelievi e gli abbattimenti selettivi siano adottati in osservanza di direttive regionali, comunque su iniziativa e responsabilità dell'ente gestore che provvede anche all'attuazione attraverso personale del parco o anche esterno purché autorizzato.

L'Avvocatura statale, evidenziando che il piano di controllo degli ungulati adottato per la prevenzione di danni alle attività agricole, previsto nella norma regionale, non sia affatto contemplato nella legge quadro, lamenta anche che gli abbattimenti per il controllo faunistico possano essere attuati anche con personale non del parco, ai sensi dell'art. 37, comma 4-quater della l.r. 3 del 1994.

Proprio in riferimento a quest'ultimo rilievo, la Regione Toscana ha sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la censura verso l'utilizzo di personale diverso da quello del parco, non è stata accompagnata da una diretta impugnazione dell'art. 37, comma 4-ter, dell l.r. 3 del 1994, che prevede quell'utilizzo.

La Corte non ha, però, accolto l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione Toscana precisando che il ricorso focalizza la censura statale soltanto verso la possibilità, prevista dalla norma regionale impugnata, che, nelle aree protette, in caso di inadempienza del gestore del parco, gli abbattimenti siano adottati dalla Giunta, esercitando il potere di controllo faunistico ad essa attribuito dall'art. 37 della l.r. n. 3 del 1994. In breve, nel ricorso viene soltanto messo in discussione il potere sostitutivo della Regione nel caso di specie e non il potere ex art. 37 della l.r. n. 3 del 1994.

Rigettata la richiesta regionale di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte è entrata nel merito sintetizzando e precisando il quesito ad esso sottoposto dalla parte ricorrente, ovvero, se lo strumento di controllo degli ungulati nelle aree protette, previsto dalla norma regionale impugnata abbassi il livello di tutela ambientale previsto dal legislatore statale.

La Corte ha affermato che il modello di tutela dei parchi e delle aree naturali protette regionali è analogo a quello dettato dalla legge quadro n. 394 del 1991 per le aree protette nazionali. La Regione istituisce con propria legge l'area protetta, affida l'attività ad un soggetto gestore e prevede strumenti attuativi della tutela, quali: il piano e il regolamento per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. La finalità del modello è quella di proteggere, conservare e valorizzare l'ambiente e permettere l'integrazione del medesimo con le attività umane.

Per la Corte, la norma regionale impugnata, prevedendo uno specifico piano di controllo degli ungulati, non si allontana dal modello di protezione sopra richiamato in quanto il livello di ampia istruttoria e di ponderazione degli interessi non può che aumentare il livello di tutela rispetto ai singoli provvedimenti di abbattimento e di prelievo. Sotto questo profilo, pertanto, la norma regionale non è illegittima.

Anche la censura riferita ai presupposti e alle condizioni (danneggiamenti colture agricole) per l'adozione del piano di controllo degli ungulati non ha valenza giuridica per incidere la legittimità della norma regionale, in quanto gli abbattimenti e i prelievi per la salvaguardia dell'equilibrio ecologico non possono essere finalizzati soltanto alla conservazione della popolazione degli ungulati ma anche alla tutela dell'equilibrio con le attività antropiche (colture agricole).

La Corte, infine, ritiene legittimo anche l'intervento sostitutivo della Giunta, in caso di inadempienza del soggetto gestore, ricordando in proposito che l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 (sulla protezione della fauna selvatica omeoterma) attribuisce alla Giunta la competenza di controllo faunistico anche a tutela delle coltivazioni agricole.

In sintesi, l'art. 24, comma 11, tutelando la conservazione della popolazione faunistica e gli interessi sottesi alle attività antropiche e attribuendo la pianificazione del controllo faunistico all'ente gestore e, solo in caso di inadempienza del medesimo, eventualmente alla Giunta, detta una disciplina di conservazione di equilibrio ambientale, conforme al modello delineato dalla normativa statale e, pertanto, non lesivo dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della costituzione.

Come sopra anticipato, è stato impugnato anche l'art. 30 della l.r. n.61 del 2020 che - aggiungendo il comma 2-ter, all'art. 37-bis della legge, della medesima reg. Toscana, n.3 del 1994 - ha previsto: *“il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n.20(Calendarario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11*

febbraio 1992, n. 157"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")".

La norma fa riferimento al prelievo in deroga agli ordinari divieti di cattura e uccisione, previsto dall'art. 19-bis (di derivazione comunitaria) della legge n. 157 del 1992.

La parte ricorrente ritiene che la norma impugnata, prevedendo che il prelievo in deroga non si cumuli con i prelievi consentiti dal calendario venatorio, contrasti con l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che impone alle Regioni di indicare nel calendario venatorio il numero giornaliero di capi di fauna migratoria abbattibile, ponendo così un limite non derogabile da alcuna disposizione. Per l'Avvocatura statale, il suddetto contrasto della norma regionale impugnata con la legge statale viola l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

La Corte non ha ritenuto fondata l'argomentazione della parte ricorrente ed ha precisato che il parametro interposto richiamato, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, disciplina l'attività venatoria indicando le specie cacciabili ed i periodi in cui può essere esercitata l'attività. Il parametro interposto è stato, pertanto, evocato impropriamente. In riferimento alla norma impugnata, invece, il parametro di riferimento è l'art. 19-bis della legge n.157 del 1992, sulla base del quale l'autorizzazione del prelievo in deroga è disposta per ragione di specifiche esigenze concrete, temporaneamente circoscritte, che non afferiscono all'attività venatoria, ma che, come nel caso previsto nella norma regionale impugnata, attengono alla tutela delle colture agricole.